



Decreto n. 2/2026

L'Ambasciatrice d'Italia

Emanuela D'Alessandro

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, recante criteri generali per l’adozione di regolamenti di individuazione delle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali da sottoporre a contributo ed in particolare l’art.3 della predetta Direttiva che consente di individuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dall’art.2;

VISTO il Decreto ministeriale DGAI n. 551/690 del 19 maggio 2015 concernente i servizi a pagamento a favore delle imprese;

VISTE le istruzioni ministeriali di cui ai messaggi n. 0254939 del 15/10/2012 e n. 0106273 19/5/2015 in cui vengono fornite indicazioni procedurali in materia di sponsorizzazioni, donazioni, contributi all’utenza e servizi a pagamento alle imprese di cui all’art.27 del DPR n.54/2010 e l’art. 6 del DM 192/2017;

CONSIDERATA la necessità di individuare le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia dei diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all’utenza;

CONSIDERATA la possibilità di integrare le dotazioni ministeriali mediante contratti attivi (sponsorizzazioni) o servizi all’utenza da destinare alla copertura finanziaria di spese istituzionali o di funzionamento ed in particolare di concedere l’utilizzo temporaneo di alcuni locali della Residenza dell’Ambasciata, dietro compartecipazione in forma di corresponsione di un contributo spese forfettario per l’organizzazione di eventi in partenariato con soggetti privati;

CONSIDERATO necessario individuare previamente la misura del contributo da richiedere per l’utilizzo dei locali di rappresentanza di questa Ambasciata per lo svolgimento di attività congressuali,

culturali e scientifiche o per attività commerciali, da organizzare nel perseguimento delle finalità istituzionali;

TENUTO CONTO dei prezzi praticati da strutture locali per la locazione di spazi per eventi di analoga natura;

RITENUTO opportuno stabilire che la messa a disposizione dei locali verrà concessa soltanto ove compatibile con le esigenze di servizio e gli impegni istituzionali su decisione unilaterale dell'Ambasciata in funzione del calendario di impegni di quest'ultima, delle caratteristiche dell'evento, del numero di partecipanti e dell'impatto dell'allestimento richiesto sui locali della Residenza.

CONSIDERATE le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961, e in particolare la finalità – di cui tenere conto nella valutazione delle proposte di eventi formulate da soggetti terzi – di promuovere relazioni amichevoli e sviluppare relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;

DECRETA

Art.1

L'utilizzo di alcuni locali della Residenza dell'Ambasciata da parte di terzi (saloni di rappresentanza del I o II piano) per l'organizzazione di eventi promozionali e culturali, conferenze stampa, ricevimenti, incontri con interlocutori commerciali, nel rispetto delle finalità esposte in premessa, è assoggettato ad un contributo spese forfettario per garantire la copertura degli oneri legati al mantenimento e funzionamento dell'immobile e compensare dell'usura dei relativi spazi.

Gli eventi suddetti, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in conferenze, mostre, allestimenti temporanei, ricevimenti, concerti, sfilate, eventi di beneficenza e verranno valutati con particolare attenzione alle finalità, al legame con l'Italia e alla promozione del Sistema Paese.

Gli eventi devono rispettare la normativa locale e non devono arrecare pregiudizio al funzionamento, all'immagine o al buon nome dell'Ambasciata, né possono essere suscettibili di provocare danni all'immobile della Residenza.

Ogni forma di concessione in uso temporaneo degli spazi della Residenza dell'Ambasciata dietro compartecipazione in forma di corresponsione di un contributo spese forfettario è consentita subordinatamente ad accordo formale tra le parti autorizzato e sottoscritto dal Capo Missione.

In nessun caso il presente Decreto è da interpretare nel senso di attribuire in capo a soggetti terzi un qualsivoglia diritto ad usufruire degli spazi. Il titolare della sede può valutare di non concedere l'uso dei locali per ragioni di politica estera, di opportunità, in particolari momenti o contesti, legate all'interesse generale della sede o del Paese.

Art.2

La misura del contributo finanziario per la messa a disposizione temporanea dei suddetti spazi richiesto al soggetto richiedente è così determinata, fino a nuovo aggiornamento:

- **€ 5.000 / € 7.000 a piano** per ogni giorno di montaggio e smontaggio di attrezzature o allestimenti collegati all'evento, in considerazione dell'impatto organizzativo;
- **€ 10.000 / € 15.000 a piano** per ogni giorno della durata dell'evento, in considerazione dell'impatto organizzativo;
- **€ 10.000** per l'utilizzo del giardino.

I costi per l'allestimento, l'assicurazione responsabilità civile, le perizie dei luoghi, la vigilanza, la pulizia e il ripristino dei locali e ogni altro onere organizzativo connesso all'evento saranno a carico del soggetto utilizzatore.

Resta comunque ferma la possibilità:

- a) di prevedere contributi di ammontare superiore in presenza di specifiche, oggettive ragioni di complessità organizzativa dell'evento, di necessità di assistenza straordinaria o di particolari allestimenti da realizzare, della durata dell'impegno temporale o del numero degli ospiti;
- b) di ridurre la misura del contributo, o di prevederne la gratuità, in caso di eventi organizzati per lo sviluppo delle relazioni bilaterali Italia-Francia, a favore di Enti e organismi di diritto pubblico italiani, di associazioni e organismi non aventi finalità lucrativa, ovvero ancora di imprese di interesse nazionale.

Art.3

Gli indirizzi e-mail a cui manifestare l'interesse per l'utilizzo temporaneo degli spazi disponibili della Ambasciata è il seguente:

- culturale@ambparigi.it

Art.4

Le entrate finanziarie derivanti dalla riscossione del contributo saranno versate sul conto corrente di gestione dell'Ambasciata e acquisite al Titolo III.02.01 (introiti per servizi prestati) del bilancio di sede.

Parigi, li 23/1/2026

L'Ambasciatrice d'Italia
(Amb. Emanuela D'Alessandro)